

Regolamento assembleare della Indesit Company S.p.A.

Articolo 1. Ambito di applicazione

- 1.1 Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Indesit Company S.p.A., con sede in Fabriano, Viale A. Merloni n. 47 e sede secondaria in Roma.
- 1.2 Il presente Regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria del 7 maggio 2001 (così come modificato ai sensi della delibera dell'assemblea ordinaria del 6 settembre 2004), è a disposizione degli azionisti presso la sede legale della Società, presso i luoghi in cui si svolgono le adunanze assembleari e sul sito Internet www.indesitcompany.com.

Articolo 2. Intervento in assemblea

- 2.1 Ai sensi dell'art. 10 dello statuto della Società, per l'intervento nelle assemblee gli azionisti dovranno depositare l'apposita certificazione rilasciata dagli intermediari attestanti il relativo possesso azionario presso la sede sociale almeno due giorni prima di quello fissato per ciascuna adunanza.
- 2.2 All'assemblea possono assistere, con il consenso del Presidente dell'assemblea, esperti, analisti finanziari, giornalisti e rappresentanti della società di revisione che a tal fine dovranno far pervenire all'Ufficio titoli presso la Direzione affari legali e societari della Indesit Company s.p.a. (di seguito "Ufficio titoli"), se richiesta nell'avviso di convocazione, una preventiva richiesta di partecipazione con le modalità indicate nel predetto avviso di convocazione.
- 2.3 Possono assistere all'assemblea dipendenti della Società e delle società del gruppo nonché altri soggetti quali ad esempio consulenti esterni, la cui presenza sia ritenuta utile dal Presidente dell'assemblea in relazione alle materie da trattare o per lo svolgimento dei lavori. Il Presidente può autorizzare i soggetti indicati nel presente punto a rispondere alle domande dei soci in relazione a specifici argomenti.

Articolo 3. Verifica della legittimazione all'intervento in assemblea

- 3.1 L'identificazione personale e la verifica della legittimazione all'intervento in assemblea hanno inizio nel luogo di svolgimento dell'adunanza un'ora prima di quella fissata per l'assemblea.
- 3.2 Per agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che partecipano all'assemblea in rappresentanza legale o volontaria di azionisti, o comunque di altri aventi diritto, possono far pervenire la documentazione comprovante tali poteri all'Ufficio Titoli della Indesit Company s.p.a., con le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

Articolo 4. Accesso ai locali in cui si svolge l'assemblea

- 4.1 L'accesso ai locali dell'assemblea è consentito previa identificazione personale e verifica della legittimazione ad intervenire. Agli azionisti o loro rappresentanti viene rilasciato al momento dell'identificazione un contrassegno, da conservare per il periodo di partecipazione ai lavori assembleari.

- 4.2 Gli azionisti o loro rappresentanti che per qualsiasi ragione si allontanano dai locali in cui si svolge l'assemblea sono tenuti a darne comunicazione al personale ausiliario.
- 4.3 Salva diversa decisione del Presidente dell'assemblea, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, nei locali in cui si svolge l'assemblea non possono essere utilizzati strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e similari.

Articolo 5. Costituzione dell'assemblea e apertura dei lavori

- 5.1 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, nella redazione del verbale. Quando la redazione del verbale sia affidata ad un notaio, quest'ultimo svolge la funzione di segretario. Il segretario o il notaio incaricato di redigere il verbale viene nominato dall'assemblea su proposta del presidente stesso. Il segretario e il notaio possono farsi assistere da persone di propria fiducia ed avvalersi di apparecchi di registrazione.
- 5.2 Il Presidente dell'Assemblea può nominare uno o più scrutatori, anche non soci, e costituire un ufficio di presidenza.
- 5.3 Il Presidente dell'Assemblea per il servizio d'ordine si avvale di personale ausiliario appositamente incaricato, fornito di specifici segni di riconoscimento.
- 5.4 Spetta al Presidente dell'Assemblea, anche avvalendosi degli scrutatori e dell'ufficio di presidenza, constatare la regolarità delle singole deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
- 5.5 Qualora le presenze necessarie per la costituzione dell'Assemblea non siano raggiunte, il Presidente dell'Assemblea, non prima che sia trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio dell'Assemblea, ne dà comunicazione agli intervenuti e rimette la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla successiva convocazione.
- 5.6 Accertata la regolare costituzione dell'Assemblea, il Presidente dell'Assemblea dichiara aperti i lavori.

Articolo 6. Sospensione e rinvio dell'Assemblea

- 6.1 I lavori dell'Assemblea si svolgono, di norma, in un'unica adunanza. Il Presidente dell'Assemblea, salvo quanto previsto all'art. 7, comma 4, ove ne ravvisi l'opportunità e l'Assemblea non si opponga, può interrompere i lavori per periodi di tempo non superiori a due ore.
- 6.2 Fermo restando quanto previsto dall'art. 2374 del codice civile, l'Assemblea, con delibera favorevole della maggioranza del capitale rappresentato, può decidere di aggiornare i lavori fissando il luogo, il giorno e l'ora per la prosecuzione entro un termine adeguato rispetto ai motivi dell'aggiornamento, non superiore comunque a trenta giorni.

Articolo 7. Discussione

- 7.1 Il Presidente dell'Assemblea illustra gli argomenti posti all'ordine del giorno e può invitare a farlo gli amministratori, i sindaci ed i dipendenti della Società e delle società controllate. L'ordine degli argomenti quale risulta dall'avviso di convocazione può essere variato con l'approvazione dell'Assemblea, che delibera a maggioranza del capitale in essa rappresentato.
- 7.2 Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere i lavori, assicurando la correttezza della discussione ed il diritto agli interventi. A tal fine il Presidente fissa la durata massima di ciascun intervento, di norma non superiore a dieci minuti, avendo riguardo alla rilevanza e complessità degli argomenti in discussione e del numero di richieste di intervento e di ogni altra circostanza ritenuta opportuna. Il Presidente dell'assemblea può invitare a concludere gli interventi che si dilunghino oltre il limite fissato o esulino dagli argomenti posti all'ordine del giorno, impedire eccessi evidenti, anche togliendo la parola, e nei casi più gravi disporre l'allontanamento dalla sala per tutta la fase della discussione.
- 7.3 La richiesta di intervento sui singoli argomenti all'ordine del giorno può essere presentata all'ufficio di presidenza dal momento della costituzione dell'assemblea e fino a quando il presidente

dell'assemblea non abbia dichiarato chiusa la discussione sullo specifico argomento interessato dall'intervento, salvo che il presidente non ritenga di stabilire modalità e termini diversi per la presentazione della richiesta di intervento. Nel dare la parola, di norma, il presidente dell'assemblea segue l'ordine di presentazione delle richieste di intervento. Ciascun azionista può svolgere di norma un solo intervento su ogni argomento all'ordine del giorno, salvo che il presidente non stabilisca altrimenti, garantendo a tutti gli azionisti la parità di trattamento, se richiesta.

7.4 Il Presidente dell'assemblea o, su suo invito, gli amministratori, i sindaci ed i dipendenti della Società e delle società controllate rispondono, di norma, al termine di tutti gli interventi su ciascun argomento all'ordine del giorno, salvo che modalità diverse di risposta siano ritenute più opportune dal Presidente. Il Presidente dell'assemblea per la predisposizione delle risposte agli interventi può interrompere i lavori per un periodo non superiore a due ore.

Ultimate le risposte, il Presidente dell'assemblea dichiara chiusa la discussione. Salvo che il presidente non li autorizzi, non sono consentiti interventi di replica. Dopo la chiusura della discussione sono consentite soltanto dichiarazioni di voto di breve durata.

Articolo 8. Votazioni

8.1 Il Presidente dell'assemblea può disporre che la votazione su ogni argomento all'ordine del giorno avvenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi ovvero di più di essi. Quando le circostanze lo richiedano o sia ritenuto opportuno dal Presidente, quest'ultimo, anche avvalendosi del segretario o del notaio, può dare lettura della delibera messa in votazione.

8.2 Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il presidente dell'assemblea riammette all'assemblea gli azionisti che fossero stati allontanati durante la fase di discussione.

8.3 Le votazioni dell'assemblea vengono effettuate per scrutinio palese.

8.4 Il Presidente dell'assemblea stabilisce le modalità di espressione e di rilevazione dei voti e può fissare un termine massimo entro il quale deve essere espresso il voto. Al termine delle votazioni viene effettuato lo scrutinio, esaurito il quale il Presidente dell'assemblea, anche avvalendosi del segretario o del notaio, dichiara all'assemblea i risultati delle votazioni.

8.5 I voti espressi con modalità difformi da quelle indicate dal Presidente dell'assemblea sono nulli.

8.6 Gli azionisti che votano contro o si astengono devono fornire il proprio nominativo al personale appositamente incaricato. Esaurito l'ordine del giorno, il presidente dell'assemblea dichiara chiusa l'adunanza.

Articolo 9. Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del codice civile, delle leggi speciali in materia e dello statuto.